

Cl.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 » (N. 312) (pag. 2913); Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali » (N. 301) (pag. 2914) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 2914) — *Proposta del presidente della Commissione di finanze, senatore Finali* (pag. 2915) — *Presentazione di relazioni* (pag. 2915, 2926) — *Nella discussione generale del disegno di legge sulla « Radiotelegrafia e radiotelegrafia »* (N. 229) parlano il senatore Mazziotti (pag. 2915), il relatore, senatore Casana (pag. 2922) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 2919, 2924) — *Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza osservazioni* — *E aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione »* (N. 274) — *Parlano i senatori Molmenti* (pag. 2926), *Serena* (pag. 2927), *Filomusi-Guelfi* (pag. 2930), *Rattazzi* (pag. 2931), *Mortara* (pag. 2933), *il presidente dell'Ufficio centrale, senatore Melodia* (pag. 2932) e *il relatore, senatore Mazzoni* (pag. 2934) — *Il seguito della discussione è rimandato alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 2937).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, e il sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 ». (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizza-

zione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 ». (N. 312).

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del

Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 2 giugno 1910 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

(Approvato).

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; però ai relativi mandati od ordini di pagamento sarà annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessità.

(Approvato).

Art. 4.

Fino all'approvazione dei singoli stati di previsione per l'esercizio 1910-11 nulla sarà innovato negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonché negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1909-10 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali » (N. 301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

I termini fissati dalla legge 25 luglio 1909, n. 574, prorogati con legge 30 dicembre 1909, n. 806, sono nuovamente protratti fino al 31 dicembre 1910.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di articolo unico, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Questi due disegni di legge saranno immediatamente votati a scrutinio segreto, con gli altri disegni di legge approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11, che non fossero tradotti in legge al 30 giugno 1910;

Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali;

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio;

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina;

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 333, portante provvedimenti per le provincie meridionali;

Adozione della ferma biennale.

Prego il senatore, segretario, Melodia di voler fare l'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte

Proposta del senatore Finali.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Siccome io credo che domani molto probabilmente il Senato non terrà seduta, mi permetto di chiedere, a nome della Commissione di finanze, di consentire che alcune relazioni, già pronte, su progetti di legge urgenti, che, secondo le disposizioni del nostro regolamento, dovrebbero essere presentate in seduta pubblica, siano invece presentate senz'altro all'onorevolissimo nostro Presidente, per poter esser subito stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Finali chiede, a nome della Commissione di finanze, che la presentazione di alcune relazioni della Commissione stessa su progetti di legge urgenti, invece che in seduta pubblica, possa esser fatta direttamente alla Presidenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Presentazione di relazioni.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Modificazioni all'art. 2 sulla legge, testo unico, 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fracassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. A nome della Commissione per il regolamento interno, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione

stessa su alcune proposte di modificazione al regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Arcoleo della presentazione di questa relazione della Commissione per il regolamento interno, portante proposte di riforme al regolamento stesso, relazione che sarà stampata e distribuita.

Mi credo in dovere di avvertire gli onorevoli senatori che la discussione di queste proposte sarà messa all'ordine del giorno di una delle prossime sedute, prima della sospensione dei lavori legislativi.

Discussione del disegno di legge sulla « Radiotelegrafia e radiotelefonìa » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Radiotelegrafia e radiotelefonìa ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 229).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. La breve, ma nitida e precisa, relazione che, a nome dell'Ufficio centrale, ha redatto il nostro egregio collega Casana, indica chiaramente il motivo che ha condotto il Governo a presentare questo disegno di legge. Difatti il relatore dell'Ufficio centrale accenna fin dalle prime parole che v'ha nel disegno di legge una disposizione fondamentale, contenuta nel primo comma dell'articolo primo, il quale dice così:

« Sono riservati al Governo lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici e, in generale di tutti quelli per i quali, nello Stato e nelle colonie dipendenti a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l'uso di fili conduttori ».

È adunque manifesto che il Governo ha inteso principalmente, nel presentare questo disegno di legge, di assicurare alla privativa dello Stato l'esercizio delle linee radiotelegrafiche e radiotelefoniche. Ma a conseguire que-

sto giusto intendimento occorre proprio una nuova legge?

La stessa relazione dell'Ufficio centrale ha accennato come già esistevano circa la privativa dello Stato in fatto di telegrafi e di telefoni precedenti disposizioni, cioè l'antica legge piemontese del 13 giugno 1853, pubblicata nel 1860 nelle varie provincie annesse, relativamente ai telegrafi, ed una serie di leggi, fra cui quella del 15 giugno 1907, relativamente ai telefoni.

L'art. 1^o della legge del 1853 dispone testualmente così: « È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salvo convenzioni speciali stipulate dal Governo con le Società concessionarie delle strade ferrate ». E l'art. 2^o, quasi prevedendo che l'invenzione del telegrafo potesse dar luogo ad altre nuove applicazioni e perfezionamenti, con linguaggio assai più largo dice: « Chiunque in contravvenzione al disposto dell'articolo precedente trasmette segnali con macchine telegrafiche od usi altre combinazioni, per simili trasmissioni ed a qualsiasi distanza, sarà punito con multa o col carcere estensibile ad un anno ».

Dunque già fin dal 1853 il legislatore italiano ha sancito esplicitamente che l'esercizio dei telegrafi è di privativa dello Stato.

E come se ciò non bastasse, la legge sulle opere pubbliche del 1865, riproducendo una disposizione che era nella legge piemontese del 1859, ha dichiarato, all'art. 1, lett. h: « che è riservato all'uso del Governo l'esercizio del telegrafo ». Dopo queste disposizioni legislative, così chiare ed esplicite, v'era proprio bisogno di un'altra legge per dichiarare il monopolio dello Stato per la radiotelegrafia cioè per l'esercizio di un telegrafo senza fili? Le leggi precedenti provvedevano adunque completamente allo scopo che il Governo intendeva di conseguire; nè occorre in alcuna guisa nuove disposizioni di legge, che almeno per questa parte, sono completamente superflue. Viene quindi a mancare del tutto la ragione principale che ha indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Premessa questa osservazione, voglia consentirmi il Senato un breve esame delle altre disposizioni della proposta di legge.

L'art. 1 proségue in questo modo:

« È però in facoltà del Governo di accor-

dere a qualsiasi persona, ente, o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico ed anche di servizio pubblico e privato l'autorizzazione di stabilire, esercitare gli impianti di tal natura a terra e sulle navi », ecc.

Questo articolo è evidentemente diretto a permettere al Governo di concedere a l'industria privata l'impianto e l'esercizio del telegrafo senza fili.

Ora, a me sembra che nel regolare questa materia non si possa prescindere dalle norme fondamentali che il nostro paese ha adottato in fatto di telegrafo e di telefono, poichè evidentemente si tratta dello stesso e identico argomento; ed un aperto contrasto con tale norme organiche sarebbe inammissibile. Ora purtroppo questa discordanza è completa e manifesta come brevemente dimostrerò.

Per il telegrafo, tanto la legge del '53 quanto quella sulle opere pubbliche non lasciano il benchè menomo adito a concessioni da parte del Governo, tranne una sola eccezione a beneficio cioè delle tramvie e delle ferrovie: eccezione stabilita per indeclinabile necessità del servizio ferroviario e specialmente per la sicurezza di esso.

Ogni altra concessione sia per uso privato che per uso pubblico è assolutamente interdotta per quelle leggi.

Una sola volta si è dal Governo derogato a questa norma e ciò avvenne nel 1891 quando si consentì l'impianto del telegrafo a la Società per il trasporto dell'energia elettrica da Tivoli a Roma. Successivamente un'altra Società chiese eguale concessione, la Società Edison, per il trasporto dell'energia elettrica dalle sue officine a Milano ed a Monza, ma non potette ottenerlo.

Il Consiglio di Stato varie volte interpellato su questa e su altre simili domande ritenne che sotto l'impero delle leggi vigenti non potesse farsi luogo ad alcuna concessione del telegrafo, nè per uso privato, nè per pubblico servizio. E poichè gravissime ragioni dimostravano la necessità del telegrafo per queste imprese del trasporto di energia elettrica, dovette provvedersi con apposita disposizione di legge contenuta nell'art. 9 della legge Galimberti del 15 febbraio 1903 (testo unico), il quale ammette l'esercizio del telefono a favore di tali industrie.

Veniamo adesso ai telefoni. Per essi invece la legge ammette che si possano fare concessioni tanto per uso privato, quanto per uso pubblico, subordinandole, naturalmente, ad alcune condizioni, di cui qui non è il caso di parlare.

Adunque, riassumendo queste poche osservazioni, nel disegno di legge si introduce la facoltà di procedere a concessioni che è completamente esclusa dalle norme vigenti in fatto di telegrafo e che è invece ammessa nella legge sui telefoni. Ora a me sembra indispensabile di eliminare queste divergenze e di adottare regole concordi e precise tra queste leggi.

Io sono andato invano cercando nelle disposizioni del disegno di legge le norme necessarie che disciplinino una facoltà così importante, quale è quella, che si conferisce al Governo con questo disegno di legge. Si dà al Governo il potere di addivenire a qualunque concessione di linea radiotelegrafica, o radiotelefonica, senza che nella legge sia indicata alcuna restrizione, senza che sia formulata alcuna norma precisa.

Ed un'altra dissonanza tra queste leggi vi è nella parte importante delle concessioni. Come l'onorevole ministro conosce benissimo, come conosce il Senato, le concessioni, sia per uso privato, sia per uso pubblico, in materia di telefoni, sono subordinate al pagamento di un canone; un canone che è in certi casi abbastanza gravoso. Per i telefoni ad uso privato vi è un canone di 20 lire per ogni circuito; per le linee, telefoniche a servizio pubblico vi è invece giusta le ultime disposizioni, l'obbligo di un corrispettivo del 20 per cento del prodotto. Dunque, tanto per le concessioni di uso privato quanto per quelle di uso pubblico è imposto un canone alla concessione. Invece per gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici nel progetto di legge non troviamo il benchè minimo accenno a corrisponsione di un canone. Qual è il pensiero del Governo? Ha inteso che le concessioni siano gratuite, ovvero ha inteso di riservarsi la facoltà di farle a sua scelta gratuitamente o mediante un corrispettivo? Vuole forse riservarsi, in sede di regolamento, di stabilire che la concessione sia subordinata ad un canone e di determinarne la misura?

Nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale s' inclina evidentemente a rendere interamente gratuite siffatte concessioni. Così al-

meno danno luogo a supporre alcune espressioni dell' Ufficio centrale il quale dice che il Governo debba spogliarsi di ogni preoccupazione finanziaria. E poco dopo soggiunge che il Governo debba adoperare « la massima larghezza » nel fare uso della facoltà di concedere impianti radiotelegrafici e radiotelefonici.

Sarà bene che il Governo esprima chiaramente il suo concetto, perchè, ove esso ritenga di dover per le concessioni imporre un canone, come è per le concessioni del telefono, è molto preferibile che ciò sia indicato nella legge. Io non so veramente se sia regolare di stabilire, mediante un regolamento, l'obbligo di un canone per una concessione governativa: io ne dubito molto e parmi anzi necessaria una disposizione legislativa. Io comprendo che per la misura del canone si possa rimandare ad un regolamento, ma lo stabilire se una concessione debba essere gratuita, ovvero subordinata al pagamento di un canone parmi compito del potere legislativo e che non possa tacitamente essere rimesso all'arbitrio del Governo. Ed in questo concetto mi conferma il notare che per i canoni derivanti dalle concessioni del telefono, sia per uso privato che per servizio pubblico, è precisamente la legge che non solo ha stabilito l'obbligo di un canone, ma ne ha anche determinata la misura.

A questa lacuna del disegno di legge, si potrebbe facilmente rimediare con un articolo aggiuntivo, in cui si desse facoltà al Governo di imporre ai concessionari un canone e determinare nell'atto della concessione la misura di esso.

Ancora qualche altra osservazione ed ho finito.

Il terzo capoverso dell'art. 1^o dice: « Le concessioni possono essere revocate sentito il parere della Commissione consultiva di cui al primo capoverso dell'art. 2 quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli dello Stato ». Il legislatore è dominato dal giusto concetto che impianti privati, possano creare un perturbamento all'esercizio degli impianti di Stato, ed in conseguenza si è espressamente riservato il diritto di revocare le concessioni. Ma l'art. 1^o obbliga, in questa ipotesi, lo Stato a dare un compenso al concessionario. Dice infatti, l'articolo: « Contro compensi da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto

della concessione, gli esercizi degli impianti concessi possono essere revocati ». Supponiamo, secondo l'ipotesi del legislatore, che il Governo abbia concesso ad un privato un impianto radiotelegrafico e che questo impianto nel prosieguo venga a turbare l'esercizio degli impianti del Governo. In questa ipotesi il Governo potrà revocare la concessione, ma dovrà *compensare*, cioè risarcire, il concessionario.

Io comprenderei questa disposizione, se lo Stato potesse ritrarre un profitto dall'impianto del privato, ma una volta che questo impianto nuoce all'esercizio dello Stato e debba perciò cessare, lo Stato non ne ha più alcun vantaggio. Perché adunque imporre per legge l'obbligo di un compenso che può essere gravissimo, e che, massime nel caso che la concessione fosse stata gratuita, sarebbe completamente ingiustificato?

Nel capoverso medesimo s'accenna alla facoltà da parte del Governo, di sospendere le concessioni, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, contro compenso.

La convenzione internazionale di Pietroburgo dà il diritto allo Stato di sospendere completamente l'esercizio telegrafico e di questo diritto ci siamo avvalsi nelle tristi giornate del 1898 quando l'ordine pubblico era gravemente minacciato in alcune regioni d'Italia. E questa sospensione può essere ordinata senza compensi o risarcimenti ad alcuno. Parimente per i telefoni. L'articolo 19 del testo unico della legge relativa ai telefoni dice: « Il Governo può con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere, o limitare provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza ». Quindi il Governo può sospendere l'esercizio delle comunicazioni telefoniche senza esser tenuto alla benchè minima rivalsa. Quando invece, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, per una suprema ragione d'interesse dello Stato, l'Amministrazione dovesse sospendere l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici il Governo dovrebbe esser tenuto a corrispondere un compenso a tutti i concessionari? Anche in caso di guerra. Ma in qual modo può giustificarsi una simile disparità di trattamento per cui invece ai concessionari di impianti telefonici non è dovuto alcun risarcimento? E non è grave l'assicurare per legge un simile dritto, specialmente nell'eventualità di una guerra?

Questa disposizione, a mio modesto avviso deve preoccuparci, tanto più in quanto che la natura di questo compenso, l'ammontare di esso, i criterii coi quali deve essere determinato, non sono accennati nelle disposizioni del disegno di legge.

E difatti voi non trovate in esso alcuna disposizione che determini anche lontanamente i criterii per liquidare queste indennità tanto nel caso di revoca che in quello di sospensione delle concessioni.

L'art. 2 della legge sancisce fra l'altre cose la facoltà del riscatto, da parte del Governo, per gli impianti dei concessionari, ma neanche esso ci da alcuna norma per stabilire con quali regole debba commisurarsi la somma che a titolo di riscatto si dovrà versare ai concessionari. L'articolo stesso dice: « Il giudizio è deferito ad un collegio arbitrale che decide inappellabilmente, composto di tre membri, uno nominato dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale di Roma ».

Ma con quali norme questo collegio arbitrale dovrà liquidare l'indennità? Il legislatore ha ritenuto necessario di indicarlo nella legge sui telefoni in cui sono stabiliti con precisione i criterii per questa determinazione. Qui invece si rimette completamente ai tre arbitri che pronunziano inappellabilmente. A quali norme dovranno attenersi questi arbitri nel loro giudizio irrevocabile? Dovranno avere presente il costo effettivo degli impianti? Dovranno invece avere riguardo, se trattasi di un impianto per servizio pubblico, dei proventi che esso procura al concessionario? Del prezzo che potrebbe avere l'impianto nell'ipotesi di cessione ad un terzo? Nulla, assolutamente nulla, è detto nel disegno di legge! Io comprendo che si possa dare ad un giudice, od un arbitro un certo potere discrezionale: anzi lo ritengo in molti casi indispensabile, ma non comprendo come si possa dare ad un giudice, e ad un giudice inappellabile, una facoltà così larga, così sconfinata, di determinare irrevocabilmente un compenso senza alcuna norma e senza alcun criterio, che possa valergli di regola e di limite nel pronunziare il suo giudizio.

Ricordo a questo proposito il detto della sapienza antica, che ottima legge è quella che lascia minor campo all'arbitrio del giudice.

Eccomi ora alla conclusione delle mie brevi parole.

Parmi avere dimostrato che l'art 1° del disegno di legge, in quanto dichiara la privativa dello Stato, è completamente superfluo perchè la legislazione attuale provvede completamente a ciò, essendo il telegrafo senza fili sempre un telegrafo. Le altre disposizioni del disegno di legge non sono in armonia, anzi contrastano pienamente con le norme fondamentali ed organiche che regolano presso di noi il telegrafo ed il telefono e sono, a mio credere, poco opportune ed inadatte.

Lo stesso relatore dell' Ufficio centrale nota nella sua relazione che non si sono ancora raggiunti i mezzi sufficienti per eliminare gl' inconvenienti prodotti dal contemporaneo funzionamento di diversi impianti radiotelegrafici. Forse in questo inconveniente sta la ragione per cui la radiotelegrafia non ha avuto ancora quello sviluppo che tutti auguravamo. Si tratta quindi di una scoperta che, come del resto è occorso per tutte le grandi scoperte della scienza, dà luogo nelle sue applicazioni ad inconvenienti e difficoltà che certo l'ingegno umano riuscirà a vincere ed a superare. In queste condizioni, d'incertezze e di dubbi, volere dettare norme legislative sulla radiotelegrafia e sulla radiotelegrafia, a me sembra assolutamente inopportuno. Io non ho notizia che altri Stati abbiano finora regolato con leggi questa nuova e difficile materia. So che in Francia, un decreto presidenziale ha dato qualche limitata disposizione in proposito.

E quale urgenza vi è di questa proposta di legge? La comprenderei pienamente se avessimo già domande di concessioni, ma, per quanto è a mia conoscenza, non vi è finora che una richiesta del Marconi per un impianto nel porto di Genova. Nessuna circostanza adunque ci costringe ad una legislazione affrettata con cui si danno così sconfinati poteri al Governo.

Le mie parole non possono essere ispirate a poca fiducia verso l'onorevole ministro Ciuffelli, che si è reso benemerito in altre pubbliche amministrazioni, e che io spero con savio accorgimento riuscirà a riparare ai non lievi inconvenienti che si riscontrano nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Ogni giusta considerazione consiglia di rinviare qualsiasi provvedimento legislativo a momento più

opportuno, quando cioè l'invenzione del telegrafo senza fili abbia fatto ancora qualche altro passo ed abbia superate le difficoltà tecniche che ne contrastano il largo sviluppo, quando l'industria e l'iniziativa privata potranno tentare utilmente questo campo con utili e feconde intraprese.

Attualmente è in corso di costruzione la stazione ultrapotente di Coltano, che deve collegarci con l'Asmara, col Canada e forse anche con la Repubblica Argentina. Sono parimenti in costruzione le stazioni radiotelegrafiche di Napoli, di Palermo e di Cagliari e tra breve tempo cominceranno a funzionare. Noi potremo quindi tra poco tempo vedere i risultati di questi impianti, il loro funzionamento e le esigenze di esso, massime in rapporto ad altri impianti che potrebbero sorgere. Ciò ci darà lume e consiglio anche per stabilire opportune norme legislative su questo importante servizio. Si tratta di una scoperta, alla quale è gloriosamente legato il nome italiano e che può avere tale sviluppo da apportare grandi trasformazioni, specialmente in rapporto ai servizi attuali del telegrafo e del telefono. Occorre quindi attendere ancora alquanto e solo allora potremo fare opera ponderata e sapiente, degna del nostro paese, benefica per il suo progresso. (*Approvazioni vivissime*).

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori. Io debbo ringraziare vivamente l'Ufficio centrale del Senato e l'onorevole relatore, per l'esame sollecito ad accurato che hanno voluto fare di questo disegno di legge e per l'autorevole suffragio di cui hanno voluto onorarlo, e che varrà ad esso anche il voto favorevole del Senato.

L'onorevole senatore Mazziotti ha fatto alcune acute osservazioni al testo di questo disegno di legge e tali osservazioni sono, a suo avviso, tanto gravi da farlo concludere apertamente per il rinvio a miglior tempo della legge.

L'onorevole Mazziotti ha cominciato dall'osservare che, essendovi la legge sui telegrafi del 1853, che assicura allo Stato il monopolio del telegrafo, era inutile fare una legge per stabilire il monopolio della radiotelegrafia; ma

lo stesso onorevole Mazziotti ha poi ricordato come per i telefoni, i quali col telegrafo hanno certo non minore analogia di quel che abbia la radiotelegrafia, si è dovuto fare una legge speciale.

A me pare che l'affermazione fatta dal senatore Mazziotti dell'inutilità di questa legge derivi dal fatto che egli crede che lo Stato voglia stabilire un assoluto monopolio della radiotelegrafia, mentre con questa legge invece, a differenza di quanto avviene per il telegrafo, si vuol costituire un sistema, diremo misto, di esercizio di Stato e di concessioni, le quali concessioni sono, secondo il disegno che stiamo discutendo, larghissime, tanto da permettere di accordarle così per scopo scientifico e didattico come per servizio pubblico e privato.

Onorevole Mazziotti, la necessità di questa legge è tanto grande, che le altre nazioni, a differenza di quello che ella ha supposto, hanno già da tempo provveduto; e così l'Inghilterra, la Germania, la Svezia, la Francia, il Portogallo, la Repubblica dell'Argentina hanno emanato disposizioni, nella maggior parte legislative, per il doppio concetto di riservare allo Stato l'esercizio radiotelegrafico, quando sia ritenuto opportuno e di regolare le concessioni da accordarsi ai privati.

Poichè, onorevoli senatori, lo scopo principalissimo della legge, è stato chiaramente indicato dall'onorevole relatore, ed è questo: le stazioni radiotelegrafiche, per il modo con cui sviluppano l'energia elettrica, sono destinate facilmente a perturbarsi a vicenda, a produrre il fenomeno della interferenza, e se noi lasciasimo libertà ai privati di stabilire queste stazioni dove e come credono, se non assicurassimo la facoltà dello Stato di regolarle, noi renderemmo assolutamente impossibile l'esercizio della radiotelegrafia, non solo per l'aspetto scientifico e pratico, ma lo renderemmo grandemente dannoso, perchè questa sconfinata libertà sarebbe incompatibile cogli interessi veramente superiori della nazione, sia economici come politici e militari.

È quindi necessario ed urgente, come è avvenuto in altri paesi, e come la esperienza ha già dimostrato esser necessario anche da noi, adottare speciali disposizioni, perchè vi sono delle stazioni di radiotelegrafia capaci di perturbare

quelle che lo Stato ha in costruzione. E non solo è necessario lasciare allo Stato il determinare e coordinare e regolare queste concessioni, ma è utilissimo, onorevole senatore Mazziotti, che lo Stato possa accordarle, anzichè riservarsi il monopolio, perchè desideriamo che la radiotelegrafia, ora nel periodo sperimentale, abbia in Italia lo sviluppo che può raggiungere e che noi dobbiamo desiderare, e anche perchè l'Italia è stata posta in evidenza dalla scoperta di Guglielmo Marconi. Ed è necessario che le concessioni si facciano, perchè lo Stato è legato da una convenzione con Guglielmo Marconi ad adottare un solo sistema di radiotelegrafia: quello, appunto, Marconi; e siccome vi sono anche altri sistemi di radiotelegrafia, noi non potremmo raggiungere così rapidamente la libertà e lo sviluppo che le applicazioni radiotelegrafiche sono suscettibili di avere, senza fare concessioni ai privati, i quali, non avendo il vincolo che ha lo Stato, potranno adoperare anche altri sistemi, che portino rapidamente ad un maggior uso, ad un più grande sviluppo della radiotelegrafia.

Onorevole Mazziotti, ella vede come differenti siano gli scopi della legge che stabilisce il monopolio dei telegrafi, e di questa sulla radiotelegrafia, la quale non solo non si oppone alle concessioni, ma dice espressamente che si possano dare in maniera larghissima.

L'onor. Mazziotti ha osservato che si lascia al Governo una facoltà troppo larga, e che nella legge si dovevano stabilire i punti fondamentali per regolare le concessioni; ma, appunto perchè la radiotelegrafia si trova nel periodo di esperimento e di evoluzione, era impossibile determinare minutamente tali norme nel testo della legge; è invece opportuno lasciarle nel regolamento, il quale, mano a mano che i progressi e le modificazioni avvengano potrà essere facilmente mutato, senza toccare la legge fondamentale, la quale basta determinare i caratteri principali delle concessioni.

In questo caso dunque, sebbene io non sia molto favorevole ai regolamenti, ritengo che riservare al regolamento le norme particolari sia opportunissimo.

L'onor. Mazziotti ha pure osservato, ed è una osservazione verissima, che nella legge non è stabilito alcun canone per le concessioni. Ebbene, anche questa larghezza, anche questa

facoltà lasciata al Governo, di stabilire esso il canone è stata accordata pensatamente; perchè nel periodo di esperimento, nel periodo di studio, in cui ora si trova la radiotelegrafia, il Governo si vuol riserbare la facoltà di dare anche concessioni a scopo scientifico e didattico; nel quale caso è bene possano essere date gratuitamente.

L'onor. Mazziotti avrebbe ragione di lamentare che sia lasciata anche al Governo la facoltà di stabilire i canoni, se la legge di cui ci occupiamo non contemplasse una materia di concessioni. Noi siamo in tema di concessioni da accordarsi a condizioni e discipline da pattuire e niente vieta che a seconda dei casi, prima di dare la concessione, sia convenzionalmente stabilito, tra il Governo e il concessionario, quale corrispettivo debba essere pagato; e il canone potrà variare grandemente, a seconda della importanza della concessione, a seconda dello scopo a cui la stazione radiotelegrafica è destinata.

Anche in questo caso è bene che sia lasciata libertà al Governo e credo perciò non sia opportuno aggiungere alla legge un articolo che stabilisca i canoni, di cui l'onor. Mazziotti ha parlato.

MAZZIOTTI. La facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*... Per la facoltà, siccome si tratta di concessioni che possono essere o non essere gratuite, mi pare che non sia male riservare la determinazione dei compensi alle convenzioni, ed al regolamento se occorrerà.

L'onorevole Mazziotti ha inoltre osservato che allo Stato non dovrebbe essere imposto l'obbligo di accordare ai privati concessionari compensi nei casi di revoca o di sospensione delle concessioni ad essi accordate. Mi pare che la teoria esposta dall'onor. Mazziotti, di non accordare mai compensi ai concessionari nei casi di revoca o di sospensione, sia un po' troppo severa, specialmente messa in rapporto alla larghezza che la legge ha riservato al Governo stesso di revocare o sospendere le concessioni semprechè lo stimi opportuno; non mi parrebbe equo il non riservare qualche compenso ai concessionari, compenso che potrà variare, secondo la natura degli impianti, secondo la loro importanza, secondo la spesa che sono costati e secondo lo scopo. Ne è da temere che tali com-

pensi siano eccessivi, perchè l'onor. Mazziotti, nelle sue censure, forse non ha avvertito che l'articolo 1° stabilisce appunto che i compensi sono da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto stesso della concessione.

Siccome è lo stesso Governo che determina preventivamente quali siano i compensi, non s'incorre nell'indeterminato e nel rischio di caricare lo Stato, nel caso di revoca, di spese troppo gravi.

E questa osservazione relativa alla determinazione dei compensi da farsi preventivamente, cioè prima che le concessioni vengano accordate, è tale da togliere anche valore al rilievo da lei fatto, che si lascerebbe un campo troppo sconfinato agli arbitri che devono decidere intorno ai compensi. Essi invece non devono che riferirsi ai patti stabiliti nella convenzione.

La misura di questi compensi l'articolo 1° dice che deve essere stabilita preventivamente ed esattamente. Gli arbitri dovranno solo decidere se il compenso sia o no dovuto, e in base a quali fatti il compenso previamente già stabilito debba essere corrisposto...

MAZZIOTTI. Decideranno sulla misura, perchè il compenso è sempre dovuto.

CIUFFELLI... *ministro delle poste e dei telegrafi*. In conclusione, l'onor. senatore Mazziotti, da un lato ritiene che la legge non sia necessaria, dall'altro vorrebbe che si addentrasse in molte particolarità. A me pare, con questi semplici accenni, di aver dimostrato che la legge è indispensabile, come in altri Stati, sia per assicurare il regolare funzionamento delle stazioni, sia per regolare i rapporti giuridici tra i concessionari e lo Stato. Molte delle raccomandazioni che l'onor. Mazziotti ha fatto mi pare possano trovare opportuna sede ed accoglienza nel regolamento al quale necessariamente, in questo argomento, sono riservate minute disposizioni e norme più particolareggiate, perchè si tratta di una materia che è appena iniziata ed è suscettibile di grandi trasformazioni e mutamenti.

Ripeto ancora una volta, sembrami prudente che non tutte le disposizioni siano ora stabilite nella legge, perchè saremmo costretti a ricorrere a nuove leggi ogni volta che i progressi incessanti della scienza richiedano modificazioni. (*Approvazioni*).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Dopo le particolareggiate ed autorevoli spiegazioni che ha già dato l'onorevole ministro, poco resta da aggiungere al relatore. Tuttavia consenta l'onor. Mazziotti che alla mia volta faccia presente che l'osservazione sua che non occorre una nuova legge, dovendo bastare la legge del 1853. e quella dei lavori pubblici, trova nelle parole stesse da lei espresse e in un fatto da lei ricordato una facile risposta. Ella ha ricordato come il Consiglio di Stato abbia replicatamente contestata al Governo la facoltà di concedere linee telegrafiche ad enti od a privati. È un fatto conosciuto che la telegrafia, quando vi si provvede con la legge del 1853, e più tardi la telefonia, quando vi si provvede con le leggi successive, avevano già un funzionamento che, se ancora suscettibile di ulteriore perfezionamento, poteva tuttavia considerarsi completo; qui invece siamo di fronte ad una scoperta, la quale ha dato bensì dei meravigliosi risultati, ma non ha ancora raggiunto una esplicazione tale da poter costituire un andamento normale, regolare, sul quale fondare determinate e precise disposizioni.

Se adunque il Consiglio di Stato non credette che la legge del 1853 autorizzasse il Governo a concedere linee telegrafiche a privati o ad enti, certamente quella legge sarebbe un ostacolo grandissimo a tutte quelle maggiori esplicazioni, a quelle applicazioni da parte di enti e di privati, che sono considerate come una necessità assoluta, perchè la insigne scoperta finisca per raggiungere quel perfezionamento di attuazione pratica che è necessario, per corrispondere appieno al merito della meravigliosa trovata. La legge quindi diventa per questo fatto stesso necessaria: ma sotto un altro aspetto ancora essa diventava necessaria.

Precisamente in vista di tutto questo ignoto dell'avvenire, era necessario che una legge, mentre per una parte concedeva che taluni potessero impiantare delle linee radiotelegrafiche, prevedesse come e quando il Governo avrebbe potuto alla sua volta, a tutela degli impianti esistenti o successivi, intervenire a togliere quelli che fossero cagione di perturbamento. E qui occorre appunto richiamare l'attenzione dell'onor. Mazziotti sopra una di-

stinzione contenuta nell'articolo 1º, per la quale viene a cadere la preoccupazione che egli espresse riguardo ai compensi.

Il terzo comma considera le concessioni, dovrei dire i permessi, che il Governo darebbe per impianti di linee radiotelegrafiche o radiotelefoniche, i quali potessero diventare perturbatori di impianti che al momento in cui questo nuovo impianto si farebbe, già esistessero: per essi nessun compenso si ammette dalla legge. Ma quando invece il Governo avrà concesso ad enti o privati di fare impianti radiotelegrafici, o radiotelefonici i quali in quelle condizioni di cose non davano perturbamento, ed avvenisse poi che da altri si facessero impianti che il Governo credesse utili, ed il primitivo impianto divenisse per questo fatto cagione di perturbazione, il più elementare senso di equità porta alla conseguenza che ai primitivi concessionarii si debba dare un compenso. L'onor. Mazziotti lo volle contrapporre alla gratuità della concessione, ma nella legge non c'è nulla che dica che le concessioni sieno gratuite. L'articolo 1º non dà che facoltà al Governo di stabilire quelle determinate condizioni, alle quali concederà quei permessi d'impianto...

MAZZIOTTI. Ma c'è nella relazione.

CASANA, *relatore*. Dirò pure di quell'accenno. Nella legge nulla si dice dunque per cui debba esservi gratuità di concessioni. E siccome per giunta il quarto comma aggiunge: che i compensi devono essere determinati ed indicati esattamente e preventivamente all'atto della concessione, l'onor. Mazziotti può sotto questo aspetto, essere tranquillizzato nelle sue preoccupazioni. Da una parte non è escluso che all'atto della concessione il Governo possa imporre un determinato canone, dall'altra è detto che questi compensi debbano essere preventivamente, esattamente determinati all'atto della concessione. Vuol dire che il Governo, in tanto diminuirà i termini degli impegni per questo compenso, in quanto avrà facilitato nelle condizioni del consenso allo impianto, e ne verrà per conseguenza che gli arbitri non avranno che a giudicare sulle eventuali controversie, prendendo come punto di partenza i termini stessi della concessione.

L'onor. Mazziotti, che io mi sento in dovere di ringraziare per la cortesia con la quale ha

indicato il mio modesto lavoro di relatore, si soffermò sulla frase della relazione, che contiene la raccomandazione dell'Ufficio centrale al Governo di largheggiare in queste concessioni, senza preoccupazioni eccessive finanziarie. Manifestando il pensiero del relatore, interprete in questo dell'Ufficio centrale, era sopra tutto che la preoccupazione che queste comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche potessero far concorrenza ai telegrafi ed ai telefoni dello Stato, non avesse a trattenere il Governo.

Il pensiero del maggiore o minor canone non era nella mente del relatore, nè personalmente nè come interprete dell'opinione dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale fu unanime nel ritenere che in presenza di una scoperta scientifica, la quale deve avere le sue applicazioni tecniche a beneficio del pubblico, e la quale in pari tempo non ha avuto ancora queste esplicazioni, cui dagli uomini di scienza e da quanti si preoccupano della questione, può venire un prezioso contingente di perfezionamenti, è più che mai necessario che nessun limite possa essere loro posto dal Governo.

E d'altronde più necessario tener presente ciò che l'onor. ministro ha ricordato. Quando il Marconi cominciò a dare effetto alla sua scoperta mediante una Compagnia inglese, con lo devole pensiero il Governo d'allora si affrettò ad ottenere all'Italia il grande beneficio che per lo meno per la difesa militare si fosse perfettamente liberi di valersi di quello e di qualsiasi altro sistema; se nonchè, trattandosi di una compagnia di azionisti, fu necessario al Governo di venire ad una convenzione con quella Società.

I patti, a modesto avviso di chi parla, furono tali da onorare da una parte il Marconi, che non dimenticò i doveri che aveva verso la sua patria, e dall'altra il Governo che, trattando con la Società investita di interessi di azionisti, finì per ottenere condizioni abbastanza favorevoli.

Difatti le convenzioni consentono al Governo libertà piena di azione riguardo alla radiotelegrafia e radiotelegrafia in quanto concerne la difesa militare; ed unicamente per gli scopi commerciali il Governo, ma esclusivamente il Governo, è vincolato a talune limitazioni, limi-

tazioni che in ogni caso sono fissate per un'epoca la quale fortunatamente è molto prossima alla scadenza, giacchè si tratta del febbraio 1917.

I termini dell'art. 3 della convenzione sono infatti questi: Il Regio Governo s'impegna a non usare per scopi commerciali che apparecchi del sistema Marconi, ecc. ecc. Si lascia cioè agli enti ed ai privati la perfetta libertà di valersi sia del sistema Marconi, sia di qualsiasi altro. Solamente il Governo, dovrà, per scopi commerciali, usare di apparecchi Marconi esclusivamente fino a tutto il febbraio 1917. Di qui sorge una terza ragione che giustifica la proposta di questo disegno di legge, imperocchè era necessario di poter stabilire chiaramente la facoltà al Governo di fare queste concessioni agli enti ed ai privati.

Credo così di aver risposto abbondantemente all'onor. Mazziotti, anche perchè a lui aveva già esaurientemente risposto l'onor. ministro.

Ora mi occorre invitare il Governo, a nome dell'Ufficio centrale, a portare la sua attenzione su un punto messo in evidenza nella relazione.

L'articolo della legge stabilisce che le amministrazioni governative competenti in questo servizio sono i Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina.

È manifesto che l'azione di tre Dicasteri ad un tempo in una materia così delicata, non può a meno di produrre dei gravi inconvenienti e paralizzare tutto l'istituto, se l'organamento che si sta per attuare, non è così fatto da concentrare in un solo Dicastero la sua principale azione.

Il disegno di legge contempla la costituzione di una Commissione, nella quale saranno rappresentati tre Dicasteri. In conseguenza è possibile, per mezzo delle disposizioni regolamentari, di stabilire che le questioni veramente gravi vadano a questa Commissione, dando così il mezzo, in quelle circostanze speciali, di fare convergere l'azione di tutti e tre i Dicasteri ad un tempo; ma per lo svolgimento ordinario del servizio è necessario che l'azione sia concentrata in un solo Ministero.

A nome dell'Ufficio centrale del Senato; prego il Governo di accogliere l'invito di concentrare in un solo Dicastero quest'azione. Il Dicastero della marina sembra il più indicato, ed è in questo senso che l'Ufficio centrale del Senato

desidera dal Governo una dichiarazione formale. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Spero che le spiegazioni che ho avuto l'onore di dare al Senato e più quelle che l'onorevole relatore Casana ha testè esposto, convincono l'onor. Mazziotti da un lato della necessità assoluta della legge, dall'altro lato della opportunità che al Governo siano lasciate facoltà ampie in una materia che non ha ancora raggiunto il perfezionamento, ma che è in continuo sviluppo, in continua evoluzione. E poichè ho rivolto ancora la parola all'onorevole senatore Mazziotti sono in debito di ringraziarlo delle benevole espressioni che egli ha voluto usare a mio riguardo.

Quanto alla raccomandazione che, a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole relatore ha rivolto al Governo, non esito a dire che essa mi sembra giustissima. Quanti più sono i Ministeri interessati nella trattazione di una sola materia, tanto maggiori sono gli intralci, gli impacci, tanto più sono inevitabili gli inconvenienti e la lentezza. Occorre che così nella formazione della Commissione, come nelle disposizioni del regolamento si cerchi il modo di rendere spedito il corso di questi affari; volentieri adunque io m'impegnerei a passare anche dal mio Ministero delle poste e telegrafi a quello della marina la trattazione degli affari riguardanti la radiotelegrafia, se attualmente al Ministero delle poste e telegrafi non si avessero dei contratti di una certa importanza, in corso di esecuzione, con la Compagnia Marconi, relativamente alla costruzione di varie stazioni radiotelegrafiche tra cui quelle di Coltano, di Cagliari, di Napoli e di Palermo.

Nondimeno, riconoscendo perfettamente la giustezza delle osservazioni dell'onor. Casana, farò sì che fino da ora sia studiato il modo di raggruppare in un solo Dicastero la trattazione di questi affari. Ed a seconda che risulti consigliabile, con lo sviluppo che questa materia raggiungerà nei rapporti sia civili dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sia militari, si vedrà a quale Dicastero convenga assegnarla e se convenga affidarla a preferenza

a quello della marina, che ha già parecchi impianti sulle nostre navi e sulle nostre coste.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono riservati al Governo lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, e, in generale, di tutti quelli per i quali, nello Stato e nelle Colonie dipendenti, a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l'uso di fili conduttori.

È però in facoltà del Governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico, od anche di servizio pubblico o privato, l'autorizzazione di stabilire ed esercitare impianti di tal natura a terra e sulle navi da diporto o di commercio, previa regolare concessione.

Le concessioni possono essere revocate sentito il parere della Commissione consultiva di cui al primo capoverso dell'art. 2, quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli dello Stato preesistenti alla concessione, oppure non rispondano alle condizioni tecniche stabilite nel decreto di concessione.

Contro compensi da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto della concessione, gli esercizi degli impianti concessi possono essere revocati, sospesi od assunti dal Governo, non solo in tempo di guerra, ma altresì in tempo di pace, sempre quando il Governo stesso lo ritenga necessario ed opportuno. È parimenti in facoltà del Governo di addivenire al definitivo riscatto degli impianti medesimi.

Così pure sono in facoltà del Governo le visite alle stazioni non governative e il controllo del loro funzionamento da parte dei suoi funzionari delegati, al fine di constatare l'osservanza delle convenzioni pattuite per quanto

riguarda il materiale e l'esercizio delle stazioni medesime.

(Approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni governative competenti in questi servizi sono i Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina; e un apposito regolamento stabilisce la ripartizione delle rispettive attribuzioni e le modalità per l'esecuzione della presente legge.

È costituita una Commissione permanente consultiva per dar parere intorno agli accordi internazionali, alle questioni d'indole scientifica ed ai casi controversi riguardanti i servizi di cui si tratta.

La stessa Commissione decide in modo definitivo di tutte le controversie di carattere tecnico che possono sorgere per l'impianto e per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 1.

È pure competente a determinare la potenzialità degli apparati radiotelegrafici e radio-telefonici e le modalità tecniche ed economiche per il loro uso sui piroscafi in servizio di emigrazione, quando l'impianto degli apparati stessi sia stato imposto dal Governo a norma dell'articolo 11 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Se la controversia concerne i compensi dovuti per la revoca delle concessioni, per sospensione dell'esercizio o per riscatto degli impianti di cui all'art. 1, il giudizio è deferito ad un collegio arbitrale, che decide inappellabilmente, composto di tre membri, uno nominato dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale di Roma. Il Governo può delegare la scelta del proprio arbitro alla Commissione suddetta.

Nel caso che nella stessa controversia siano interessati più concessionari e questi non possano mettersi d'accordo per la nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di essi propone un nome, e fra i nomi proposti si eseguisce il sorteggio alla presenza di un giudice delegato dal presidente del tribunale di Roma.

È deferito al regolamento lo stabilire la composizione della Commissione di cui al presente articolo e le norme per il suo funzionamento.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni infrazione all'articolo 1° della presente legge è punibile con la multa fino a lire 2,000 e con la detenzione fino a un anno, le quali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze. È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca degli apparecchi.

Pendente il giudizio penale, l'Amministrazione può, in forza di decreto prefettizio, ed ogniqualvolta, a giudizio del prefetto, l'interesse pubblico lo esiga, mettersi immediatamente in possesso degli impianti e provvedere, se lo creda, alla loro rimozione.

Incorrerà nelle stesse pene chiunque si servirà degli impianti esistenti sulle navi del commercio e da diporto quando esse si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato, tranne i casi di pericolo ed altri casi speciali, che saranno previsti nel regolamento della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque arrechi guasto o deterioramento agli impianti, od in qualsiasi altro modo interrompa o comprometta il servizio, anche temporaneamente, è punito ai termini dell'art. 315 del codice penale, salve per i militari le pene comminate dal codice penale militare.

Incorrerà nelle stesse pene chiunque abuserà del segnale d'allarme delle navi in pericolo.

(Approvato).

Art. 5.

Le pene stabilite dalla presente legge s'intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del codice penale comune e del codice penale militare.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Presentazione di relazioni.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa parlamentare: « Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disgiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, si procederà ora, invertendo l'ordine del giorno, alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

Leggo anzitutto al Senato la seguente lettera del ministro dell'istruzione pubblica con la quale delega a rappresentarlo in Senato, per questa discussione, il suo sottosegretario di Stato, onor. Teso:

« Dovendo sostenere dinanzi all'altro ramo del Parlamento, la discussione del disegno di legge: "Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", la quale ha cominciamento appunto il giorno 28 corr., mi è tolto d'intervenire personalmente presso il Senato alla discussione del disegno di legge: "Provvedimenti per il personale del Ministero della

pubblica istruzione », delego quindi in mia vece S. E. il sottosegretario di Stato, avv. Antonio Teso.

« Con tutta l'osservanza,

« Firmato: CREDARO ».

Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione.

Interrogo il Governo se intende che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo, per deferenza al Senato, accetta che si apra la discussione sulle proposte dell'Ufficio centrale, ma si riserva di dire le ragioni per cui spesse volte raccomanderà il suo testo.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 274-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Molmenti.

MOLMENTI. Farò pochissime osservazioni, le quali possono trovar luogo nella discussione generale, senza far perdere tempo al Senato con minuziosi esami di articoli.

E prima di tutto sulla composizione del Comitato di epurazione io desidererei avere dal ministro la ferma assicurazione, la quale era già implicita nel disegno di legge ministeriale, che nessuno dei membri della precedente Commissione sarà chiamato a far parte della nuova. (*Interruzione del senatore Serena*).

L'interruzione dell'on. senatore Serena mi dà occasione di assicurarlo della mia stima e devozione, giacchè è lontano da me ogni sentimento meno cheriguardo e rispettoso verso la Commissione d'inchiesta e per il benemerito suo presidente. Ma la Commissione stessa, con l'arrestare la sua opera a indagini generali sui servizi, astenendosi da ogni giudizio sulle persone, ha dimostrato di volere che il nuovo giudizio debba scaturire da elementi nuovi, e da nuovi criteri di fatto. Nè, se mi è lecita, un'altra osservazione: mi pare opportuno limitare la composizione del Comitato di magistrati, di consiglieri della Corte dei conti e di consiglieri di Stato. Perchè, parlando ad esempio dei servizi delle

belle arti; può sembrare un criterio, eccessivamente restrittivo, e vorrei dire quasi intransigente, quello di escludere ogni elemento tecnico da una Commissione che deve giudicare, sia pure con criteri legali, di questo importantissimo ramo dell'istruzione pubblica. E giacchè mi è avvenuto di toccare questo argomento mi sia concesso che, da questo luogo parta una parola di lode e di conforto insieme ad un uomo che ha consacrato tanta parte della sua vita, e tutto il suo ingegno in servizio dell'arte. Ho nominato Corrado Ricci.

Io sono, ripeto, rispettosissimo della Commissione d'inchiesta, ma vorrei aggiungere alle sue osservazioni, quel che essa ha dimenticato; ossia l'interesse dell'arte, il quale non può esser proprio che di anime infiammate e coltissime. Un direttore generale come il Ricci è prezioso appunto perchè ha questa fiamma, e perchè vede con chiarezza tutto ciò che occorre al progredire della cultura artistica in questa cara patria gloriosa, al cospetto degli stranieri, i quali, forse senza confessarlo, ci invidiano il lampo di genialità, che è la caratteristica più attraente della nostra stirpe. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Alle varie considerazioni, non tutte favorevoli, fatte nell'altro ramo del Parlamento ed a quelle fatte or ora in quest'Aula dall'onorevole Molmenti, io potrei esaurientemente, e direi quasi vittoriosamente rispondere se il Senato si rassegnasse a prolungare le sue sedute almeno di un altro mese per ascoltare la lettura delle 19 relazioni che la Commissione d'inchiesta, che ho avuto l'onore di presiedere, ha presentate al Governo ed in gran parte pubblicate.

Io ringrazio l'onor. Molmenti, vivamente lo ringrazio, delle espressioni gentili che ha avuto per me; ma dico che anche alle sue osservazioni non si può rispondere se non rileggendo le nostre relazioni, facendo conoscere i risultati delle nostre indagini e dei nostri studi e altresì le opinioni manifestate dai capi di servizio nei loro interrogatori e riferite nelle relazioni da noi pubblicate.

Oggi io mi trovo presso a poco nella stessa condizione in cui mi trovavo nel marzo ultimo, allorchè pregai l'onorevole senatore Veronese

di aspettare a giudicare l'opera della Commissione quando il suo lavoro fosse compiuto.

E bensì vero che oggi il lavoro è compiuto; ma, ieri soltanto si poterono distribuire le ultime tre relazioni che riguardano specialmente le belle arti. Aspetti quindi l'onorevole senatore Molmenti, aspetti il Senato ancora qualche giorno e potrà con piena cognizione dei fatti giudicare l'opera nostra. Certamente il nostro lavoro non è paragonabile al poema sacro a cui « han posto mano e cielo e terra »; ma è un lavoro coscienzioso che ha fatto macro per due anni e tre mesi me e tutti i miei valorosi colleghi della Commissione, ai quali mando da questo posto un vivo ringraziamento per l'opera difficile da essi compiuta, sicuro che anche il Senato terrà conto delle fatiche e dei sacrifici da essi fatti nell'interesse del pubblico bene. (*Bravo. - Approvazioni vivissime*).

Non ho domandata la parola per fare un lungo discorso, non lo consentirebbero le condizioni della mia salute...

(Voci: *Forte, forte*).

SERENA. L'ho già detto; le mie condizioni di salute non mi consentono di poter parlare più forte.

Nè ho domandato la parola per combattere o per difendere il disegno di legge attuale, ma unicamente per dichiarare, in nome mio e in nome della Commissione d'inchiesta, che la proposta adottata dal Governo sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica è proprio quella che la Commissione stessa aveva esclusa come inadeguata.

La Commissione, dopo avere studiato il personale non già nei singoli funzionari che lo costituiscono (e qui ha ragione l'on. Molmenti) ma dopo di averlo studiato nella sua compagine, nel suo organismo, nel modo di sua formazione e nella sua azione amministrativa, propose che bisognasse sottoporlo a una revisione generale, a fine di conservare in servizio quei soli impiegati che fossero idonei ad esercitare le funzioni del proprio grado e quelle del grado superiore, e di eliminare i rimanenti. Questo provvedimento non doveva avere carattere disciplinare né amministrativo, ma doveva essere un atto politico e di governo, una misura straordinaria che prescindesse dai criteri comuni della legge sullo stato giuridico degli impiegati e fosse inoltre attuata con una procedura rapidissima.

La Commissione osservò che se questo punto di vista non fosse accettato, sarebbe stato meglio non farne nulla. Il disegno di legge invece proposto dall'on. Daneo e mantenuto dall'on. Credaro adotta sostanzialmente il sistema della legge sullo stato giuridico, richiede delle forme e delle garanzie che questa legge non pone nei casi di dispensa dal servizio, ed usa una formula « opera non più giovevole all'amministrazione », che è anche più restrittiva della formula della legge « dispensa nell'interesse del servizio ». Il Governo, come dissi nella tornata del Senato del 5 marzo u.s., sovrano nell'apprezzamento, ha creduto sotto la sua responsabilità di non accogliere interamente la proposta della Commissione, e noi nulla abbiamo da dire; ma io sento il dovere di rilevare che le due proposte anziché equivalersi, come si è detto e si è scritto, sono diametralmente contrarie: che la Commissione, mentre accetta piena ed intera la responsabilità della sua proposta, non potrebbe addossarsi egualmente la responsabilità di una proposta che essa non ha fatta, e che ha anzi espressamente respinta. L'ultimo comma dell'articolo 2 — ne parlo ora per non parlarne nella discussione degli articoli — del disegno di legge che discutiamo, richiedendo la constatazione degli addebiti ai funzionari della Minerva, ammettendoli a presentare le loro difese nel termine di 10 giorni, imponendo al Comitato l'obbligo di sentirli personalmente qualora chiedano di essere sentiti, riproduce sostanzialmente la procedura portata dalla legge generale sullo stato giuridico degli impiegati. Ora, se ad un provvedimento ordinario di amministrazione e di indole disciplinare doveva ridursi la epurazione, non occorre davvero una legge speciale, perchè le proposte individuali di esonero dal servizio, avrebbero potuto essere fatte dalla Commissione d'inchiesta, che ne aveva i poteri dalla legge del 22 dicembre 1908 n. 773; ed in questo caso avrebbero avuto piena ragione i *non pochi* di cui parla nella sua relazione l'illustre relatore dell'attuale disegno di legge.

Senza dubbio la misura consigliata dalla Commissione d'inchiesta è una misura straordinaria, ma è talvolta necessaria né è senza precedenti nella nostra legislazione. Per l'epurazione del personale della magistratura che, a prescindere dall'altezza e dalla importanza delle funzioni che esercita, è pure fornita della

massima delle garanzie, quella dell'inamovibilità, con l'art. 41 della legge modificatrice dell'ordinamento giudiziario 14 luglio 1906, n. 511, fu preso un provvedimento sostanzialmente identico a quello che la Commissione d'inchiesta proponeva per il personale della Minerva. Eppure nessuno levò la voce, nessuno parlò di legge draconiana, rivoluzionaria e che so io, né alcuno protestò quando con la legge sull'ordinamento del Regio esercito fu introdotto l'istituto del congedo provvisorio per liberarsi di quegli ufficiali che fossero ritenuti non più adatti e che non avessero ancora raggiunto gli anni di servizio per essere collocati a riposo.

Ho detto che l'onorevole Credaro mantenne il disegno di legge presentato dal suo egregio predecessore; ma ora, dopo di averlo, in nome proprio e in nome dei miei colleghi della Commissione d'inchiesta, ringraziato delle cortesissime espressioni con le quali egli volle giudicare la nostra opera, debbo, per debito di lealtà, aggiungere anche che il concetto a cui fu ispirata la nostra proposta sulla epurazione del personale della Minerva, non poteva trovare un difensore più convinto dell'onorevole Credaro. Nella tornata della Camera dei deputati dell'8 giugno, egli così si espresse: « Lo spirito di questa legge non è di punire, ma di migliorare, direi quasi di guarire. Noi non siamo qui chiamati a giudicare eventuali colpe di impiegati ma siamo qui chiamati a determinare le future disposizioni legislative e regolamentari che permettano al Governo di ridare alla Amministrazione quella salute, quella forza, quella normalità di funzioni che ora le manca. Si potrebbe dire la Minerva è un organismo malato. Ma non si tratta di colpe individuali, si tratta di una situazione creata per forza di cose e di eventi e infatti meditatamente il legislatore usa la parola esonero, che non si trova mai nel titolo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati, dove si determinano le varie punizioni che si possono infliggere agli impiegati. Infatti in essa si parla della censura, della sospensione dallo stipendio, della sospensione dal grado, della revocazione e della destituzione, ma non si parla mai dell'esonero. L'esonero è un atto che si compie nell'interesse dell'Amministrazione, ma non con lo scopo di punire. Noi siamo qui non dei giustizieri, ma

dei medici. Si dice: « quest'opera di epurazione non potrebbe essere compiuta dal Consiglio di disciplina? Il Consiglio di disciplina non è in condizioni di poter compiere questo giudizio intorno a 300 e più impiegati. Il Consiglio di disciplina è composto dei capi di servizio ed i capi di servizio debbono esser pure essi giudicati ed esaminati; anche per essi occorre vedere se sono degni di rimanere nel loro ufficio o se debbono essere esonerati ».

Dalle parole dell'onor. ministro che ho riferito e dal complesso del suo discorso, risulta chiaramente che egli, pur accettando il disegno di legge del suo predecessore, lo interpretò nel senso che non dovesse considerarsi come un provvedimento d'ordinaria amministrazione e d'indole disciplinare.

Infatti, quali sono gli addebiti che si potranno contestare agl'impiegati da eliminarsi? Quali sono le giustificazioni che essi potranno presentare? Non si tratta di mancanze per le quali si debba applicare la censura, la sospensione, la revoca e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati; si tratta invece di dover dire, ad esempio, ad un capo sezione, ad un capo divisione, ad un segretario: voi dovete essere esonerato perchè 10, 15 o 20 anni or sono entraste nel palazzo della Minerva dalla finestra anzichè dal portone, perchè vi entraste senza concorso e per libera scelta del ministro, perchè siete incapace.

A queste infatti dovendosi ridurre le contestazioni, è facile prevedere quali saranno le risposte o giustificazioni. Essi risponderanno: che cosa dovevamo fare, quando il ministro A o B credette di affidarci un ufficio senza richiederci una laurea, una licenza, un diploma di ragioniere? Noi accettammo: per 15 o 20 anni abbiamo servito senza meritare la sospensione, senza meritare la censura; non possiamo quindi essere dispensati dal servizio per motivi non preveduti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Ecco perchè la Commissione d'inchiesta dopo di avere constatato lo stato di fatto degl'impiegati della Minerva non propose un provvedimento disciplinare ma un provvedimento d'indole politica. Snaturato il concetto della epurazione quale venne proposto dalla Commissione, non è giustificato neppure il trattamento di favore, in ordine alle

pensioni ed indennità, dei funzionari licenziati o collocati a riposo in seguito a loro dimanda.

I lavori della Commissione d'inchiesta dimostreranno come sia stato reclutato il personale della Minerva; dimostreranno che non mancano ottimi funzionari, ma che non è men vero ciò che nell'altro ramo del Parlamento si disse cioè che sopra oltre trenta ragionieri appena nove possiedono il diploma di ragioniere. Se in questo momento si potesse qui largamente discutere del personale della Minerva, nessuno potrebbe parlarne meglio di un individuo che con mano ferma ha retto quel Ministero. Intendo parlare dell'onor. Ciuffelli, il quale insieme all'onor. Rava si è adoperato nel miglior modo possibile a riordinare quella disgraziata amministrazione. (*Commenti*).

Quale sia stata l'opera loro lo si rileva da una lunga relazione dell'onor. Rava e da ciò che la Commissione d'inchiesta ha osservato e constatato nelle sue relazioni assolutamente obbiettive ed imparziali.

Ed ora vengo alla conclusione. L'aver rilevato che la proposta di epurazione della Commissione non era quella adottata dal Ministero non significa che la Commissione e per essa il suo presidente, debba opporsi oggi alla approvazione di questo disegno di legge. La Commissione, e per essa il suo presidente, non altro desidera che veder presto approvata questa legge perchè l'amministrazione della Minerva possa uscire dalla presente critica e dolorosa situazione.

Se per le modificazioni che a questo disegno di legge sono state apportate dal nostro Ufficio centrale si dovesse ritornare alla Camera dei deputati senza la speranza di vederlo approvato prima delle vacanze, io francamente direi: La Commissione d'inchiesta ha oramai finito i suoi lavori. Gl'impiegati tutti, messi sull'avviso, ritornino tranquilli al loro posto, adempiano scrupolosamente i doveri dell'ufficio, con la certezza che alle prime mancanze saranno severamente puniti a norma della legge sullo stato giuridico degl'impiegati.

Diciamo e facciamo così, onorevoli colleghi, ma non prolunghiamo più questa dolorosa situazione; finiamola una buona volta!

Ho detto che per due anni e tre mesi la Commissione ha fatto tutto quello che ha potuto. Essa non ha perduto un momento di

tempo: l'opera sua è stata coscienziosa e imparziale.

Abbiamo cercato di assolvere il mandato affidatoci dal Governo prima e dal Parlamento poi; abbiamo cercato la verità e non ci siamo arrestati nel nostro cammino, biasimando alcuni provvedimenti del Governo con la massima severità ed indipendenza, evitando però di propalare nuovi scandali nel Paese. Forse taluno avrebbe desiderato che un periodo triste per la nostra pubblica amministrazione si fosse rinnovato provocando nuovi processi e nuovi scandali: noi invece dopo severe e minute indagini abbiamo detto: questa è la vera condizione delle cose, questi sono i rimedi che si debbono adottare dal Governo e dal Parlamento e con ciò abbiamo chiuso i nostri lavori.

Avremo potuto sbagliare talvolta; ma fortunatamente, onorevole Molmenti, fortunatamente il nostro mandato è cessato, fortunatamente al presidente della Commissione d'inchiesta non si faranno più premure perchè accetti di fare il giustiziere.

Si, non ho ragione di nascondere; l'onorevole Daneo mi fece vive premure perchè accettassi quest'altro penoso incarico; ma io lo pregai di aspettare che la legge fosse votata, e dissi: « non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato ». Quando il Parlamento avrà approvato la legge da lei presentata vedremo chi dovrà assumere l'ufficio ingrato di giustiziere; per ora aspettiamo.

La legge che discutiamo non dice che i membri della Commissione d'inchiesta non debbano far parte del Comitato, e però io prego l'Ufficio centrale di dirlo chiaramente in un articolo della legge. Noi tutti siamo desiderosi di chiudere questo triste periodo della nostra vita pubblica.

La Commissione d'inchiesta, lo ripeto, ha fatto serenamente, coscienziosamente il suo dovere. L'unico nostro intento è stato quello di riuscire con le nostre indagini e le nostre proposte a mettere il Ministero della pubblica istruzione in condizioni tali da poter sempre legalmente e rettamente funzionare, essendo noi tutti concordi nel concetto e nell'aspirazione che l'ordine materiale e morale il più assoluto debba regnare nella scuola e nell'Amministrazione che alla scuola sovrintende.

Ho il dovere da ultimo di dichiarare che la

Commissione è stata sempre validamente aiutata e sostenuta dai tre Ministeri che in questi ultimi anni si sono succeduti al potere.

Ed ora che essa vi ha fatto sentire la sua voce; spero che non mi tacerete di orgoglio se vi dirò: ascoltate, signori del Parlamento; ascoltate, signori del Governo,

Che se la voce sua sarà molesta
Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascierà poi quando sarà digesta!

(Approvazioni vivissime).

FILOMUSI-GUELFU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FILOMUSI-GUELFU. Ho preso la parola per appoggiare il progetto di legge ed anche gli emendamenti presentati dall'Ufficio centrale.

Io ho appoggiato nell'Ufficio IV il disegno di legge nei suoi concetti fondamentali, perfettamente d'accordo con tutti nel ritenere che sia necessario uscire da questo stato di cose, nel quale l'amministrazione dell'importantissimo Ministero della pubblica istruzione si trova sotto l'incubo di accuse e di sospetti, che ne paralizzano l'azione.

Si parla di epurazione, e la parola non bella indica certamente la necessità di un rimedio. Ora è necessario uscire da questo stato di cose. E bisogna uscirne accettando il disegno di legge, ma con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. Occorre peraltro premettere alcune considerazioni.

Nell'Ufficio IV si fecero molte osservazioni al testo votato dalla Camera dei deputati. Una delle osservazioni fondamentali è quella che fu presentata quasi all'unanimità da quell'Ufficio, al quale ho l'onore di appartenere. Essa si riferisce specialmente all'art. 6.

Seguirò l'esempio del senatore Serena, facendo rientrare nella discussione generale anche questa osservazione all'art. 6, inquantochè esso porta modificazioni al progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel nostro Ufficio IV, quasi all'unanimità, fu considerata come eccessiva la facoltà data dall'art. 6 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce al modo di colmare i vuoti che si facessero, per effetto dell'epurazione, nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'art. 6 è detto che questi vuoti si pos-

sono colmare in tre modi: in un primo modo normale, quello delle promozioni; in un secondo modo, che pure potremo dire normale, prendendo cioè la via più sicura dei concorsi. Il terzo modo fu quello che urtò la coscienza degli uffizi, vale a dire la facoltà accordata al ministro di chiamare alla Minerva persone appartenenti ad altre amministrazioni. Ora questa facoltà arbitraria, data al ministro, parve assai grave, perchè noi sapevamo quei casi, di cui ha parlato il senatore Serena, di persone che sarebbero entrate nel Ministero della Minerva, non dalla porta principale, ma da porticine o finestre, o peggio. Si disse allora: questa facoltà arbitraria è troppo grave.

Sarebbero stati tre i modi di soddisfare a questa facoltà arbitraria, la quale a dir vero non è nell'ufficio normale specialmente del ministro, poichè tutto lo sforzo della legislazione moderna, informata al concetto dello *status di diritto*, sta nel porre la facoltà del ministro per quanto sia grande la fiducia che si possa avere in esso, dentro certi limiti. L'arbitrio non deve essere sconfinato, e quindi l'emendamento all'art. 6 pone rimedio a questo grave danno.

E basta a me aver detto queste poche parole su questo progetto di legge. Ho avuto cura di leggere la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento, dove questo articolo 6 fu attaccato, e presso a poco per le stesse ragioni che sono venute esponendo.

Si rispose alquanto remissivamente con le solite dichiarazioni, me lo perdoni onor. ministro, di aver fiducia; ma fiducia fino a un certo punto, perchè i ministri passano e le leggi restano; e bisogna, nel votare questa legge, aver presente, non solo i ministri attuali, ma anche i possibili futuri ministri, e fare una legge chiara, precisa, che accordi da un lato la libertà, la giustizia, che rispetti anche il diritto degli altri, ed anche le loro legittime aspettative.

A me pare che negli emendamenti dell'Ufficio centrale si pone rimedio a tale difetto fondamentale.

Bisogna poi rispondere ad un'altra osservazione che si è fatta, non mi ricordo se nel Senato, nell'Ufficio centrale o altrove: si diceva che l'art. 6, come era stato approvato dalla Camera dei deputati, era anche consigliato dalla considerazione che bisognava mandar via molti degli impiegati della Minerva.

Ma non tutti sono cattivi: il Daneo ed il Credaro hanno detto che era esagerata questa specie di guerra. Sono 40 anni che, per ragioni del mio ufficio, vado alla Minerva, a cominciare dai tempi dello Scialoja fino al Credaro, ed ho avuto occasione di discorrere con molti di questi impiegati che, nella maggior parte dei casi, ho trovati gentili, onesti ed anche intelligenti.

Si è detto che, rimanendo molti vuoti, per colmarli bisogna prendere anche il personale dalle altre amministrazioni. Questo non è vero, perchè noi potremmo sostituire gli impiegati licenziati con giovani laureati delle nostre Università, che per la giurisprudenza sono fin troppo numerosi. La sola Università di Roma conferì l'anno scorso nelle due sessioni da 60 a 70 lauree in ognuna di esse. E tra i giovani laureati sono giovani intelligenti e studiosi, che vi saranno grati se domani aprirete dei concorsi. Inoltre la via da seguire per arricchire di nuove energie le amministrazioni dello Stato è quella del concorso. Dall'illustre senatore Mazzoni, relatore dell'Ufficio centrale, vi saranno esposte le ragioni degli altri emendamenti. Prego intanto il Senato di volermi scusare, se l'ho forse troppo a lungo tediato, e lo ringrazio della benevola attenzione accordatami.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Io non ho chiesto la parola per ritornare su quanto ha dichiarato l'egregio ed illustre presidente della Commissione d'inchiesta, della quale anche io feci parte; ma solo per chiedere all'Ufficio centrale se sia suo intendimento che questa legge venga veramente applicata; oppure se desideri che si rimandi tutto alle calende greche.

MELODIA. Domando di parlare.

RATTAZZI. L'art. 3 com'è venuto dalla Camera dei deputati diceva: « Il Comitato in un periodo di tempo non eccedente i quattro mesi dal giorno della sua convocazione, presenterà, simultaneamente o gradatamente, tutte le sue proposte, concrete e nominative, al ministro dell'istruzione pubblica, il quale, ove siano approvate dal Consiglio dei ministri, curerà che vengano rese esecutive, mediante decreto Reale, contro il quale è ammesso soltanto il ricorso », ecc.

L'Ufficio centrale modifica l'articolo così: « Il Comitato presenterà al ministro, tutte in-

sieme o gradatamente le proposte nominative e concrete di cui all'articolo precedente, non oltre il 31 dicembre 1910 ».

Ora, se le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale fossero votate dal Senato, non è presumibile che la Camera, nei pochi giorni di lavoro, che ancora le rimangono, prima delle vacanze, possa ritornare sul progetto di legge, e studiare queste modificazioni, delle quali alcune sono veramente sostanziali.

Ed è sostanziale questa: con l'art. 2 la Camera aveva deliberato che « il Comitato eseguirà il mandato tenendo conto dei risultati dell'inchiesta fatta dalla R. Commissione che fu nominata col R. decreto 8 marzo 1908, n. 67; e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908 ». L'Ufficio centrale modifica e dice: « Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col R. decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773, e su di essi atti fonderà i propri giudizi ».

Ma l'Ufficio centrale non ha presente quale fosse il mandato della Commissione d'inchiesta. Tale mandato non era già di fare indagini sulle persone, ad eccezione di quelle sulle quali pesavano addebiti in conseguenza del processo Nasi; per tutte le altre persone non aveva simile mandato, anzi la Commissione (come ha detto benissimo il suo illustre presidente e come è noto all'antico sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, ora ministro delle poste e dei telegrafi) ha resistito a tutte le sollecitazioni che le venivano da ogni parte per aggredire impiegati e funzionari e per procurare che l'inchiesta, anziché rivolgersi agli Uffici, si fermasse sulle persone, e facesse dilagare lo scandalo. A queste sollecitazioni la Commissione doveva resistere e ha resistito, superando così un periodo non facile, anche pel bene della pubblica moralità.

Quando l'Ufficio centrale dice al Comitato: fermatevi sui risultati della Commissione d'inchiesta, per quel che riguarda le persone, io rispondo che il Comitato troverà ben poco, quasi nulla; le indagini dovrà farle il Comitato stesso. Perciò molto giustamente il disegno di legge, presentato dal ministro della pubblica istruzione ed approvato dalla Camera,

lasciava piena facoltà al Comitato di fare tutte le indagini che avesse credute opportune. Chieggo pertanto che il Senato voglia respingere la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Tralascio poi altre modificazioni che non sono assolutamente sostanziali, e ciò per evitare che la legge sia rimandata alla Camera; il che vorrebbe dire non farne più niente, perchè fino a novembre non si potrebbe discutere, e non è ammissibile che in trenta giorni, quanti gliene resterebbero per presentare la sua relazione al 31 dicembre, il Comitato, qualunque esso sia, compia un lavoro così delicato e difficile. L'Ufficio centrale potrebbe convertire le sue proposte in raccomandazioni. Potrebbe, ad esempio, raccomandare al Governo, che i membri del Comitato sieno scelti tra date categorie, e il Governo certamente terrà gran conto dei suoi desideri.

Non c'è poi nessun male nell'imporre a coloro che sieno nominati a così difficile e delicato ufficio, di non rifiutare la nomina. Si dice che, trattandosi di funzionari elevati, questa imposizione non può tornar loro gradevole, ma io non trovo che ci sia in questo qualcosa che menomi la loro dignità, il loro decoro: trovo anzi che si mettono questi funzionari in una posizione assai più forte di fronte a coloro sui quali sono chiamati a pronunciare il loro giudizio.

Perciò, ripeto la mia preghiera all'Ufficio centrale, composto di persone autorevoli e rispettabili delle quali non posso mettere in dubbio le buone intenzioni e l'intendimento che la legge vada in vigore: converta le sue proposte in raccomandazioni, perchè, se vi insistesse, dovrei rinnovare la preghiera al Senato di volerle respingere. (*Approvazioni*).

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Veramente non avrei bisogno di parlare, perchè il relatore penserà lui a rispondere a coloro che hanno fatto delle osservazioni. Ma debbo una dichiarazione al senatore Rattazzi, il quale ha domandato, rivolgendosi all'Ufficio centrale, se noi avessimo intenzione che il progetto di legge andasse in vigore, oppure fosse rimandato alle calende greche. Le ultime parole da lui dette ci esimerebbero da una risposta, avendo egli affermato di essere convinto che l'Ufficio cen-

trale, come egli stesso, vuole l'approvazione del disegno di legge. Non posso però fare a meno di dire chiaro che, quando da un Ufficio centrale del Senato o dal Senato stesso si crede di dovere emendare un progetto di legge qualsiasi, non vi può essere nessuna ragione, la quale esca fuori dall'ambito del Senato, che possa obbligare a prendere una determinazione contro coscienza.

Per questa ragione, io, in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che noi teniamo ferme tutte le nostre proposte, salvo qualche piccolo emendamento al quale potremo aderire, qualora venga presentato da senatori, o dal Governo. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Poichè la discussione generale è diventata, si può dire, una discussione particolare intorno al contenuto nella legge, e dietro la dichiarazione del presidente dell'Ufficio centrale, mi permetterò di fare alcune brevi considerazioni sopra un concetto che ha carattere generale e che è stato già toccato dai precedenti oratori; il concetto del criterio di composizione della Commissione incaricata di dare esecuzione alla legge. Ha creduto l'Ufficio centrale di restringere, di concretare con indicazione di uffici e di funzionari le categorie, tra le quali potranno essere scelti i commissari. Ora io credo che da questo punto di vista fosse preferibile il testo del progetto della Camera dei deputati.

(*Qualche senatore fa cenno di assentimento*).

Mi compiacchio vedere che autorevoli nostri colleghi sono della mia opinione, e spero che anche l'Ufficio centrale, nella sua saviezza, finirà col concordare il ritorno al testo dell'articolo 1 proposto dalla Camera, levando, se si crederà del caso, quella clausola che pare odiosa, del divieto di usare della rinuncia: divieto che in ogni modo, trattandosi di una Commissione di cinque membri, non impedirà di costituirla sollecitamente; il ministro deve saper scegliere e deve sapersi assicurare preventivamente di ogni adesione. Mi pare inutile quindi il vietare la rinuncia. Ora circoscrivere le categorie, per quanto in classi di funzionari degni di rispetto, è un poco pericoloso. Io non voglio dire che i magistrati, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti non

sieno idonei a far parte di questa Commissione, perchè degni ed idonei se ne sono dimostrati partecipando all'opera della Commissione d'inchiesta che ha compiuto un lavoro degno di tanta considerazione e ricco di tanta benemerita. Ma ora si tratta di un ufficio molto più grave; l'onor. senatore Serena lo ha indicato; l'onor. senatore Rattazzi ha anche aggravato l'importanza di questo ufficio, dicendoci che, in sostanza, questa Commissione dovrà fare per proprio conto l'istruttoria sopra le singole persone che eventualmente siano indiziate di meritare la eliminazione dai ruoli di funzionari dello Stato. Occorre dunque che di questa Commissione facciano parte specialmente le persone che tecnicamente sono in grado di valutare l'opera dei funzionari incaricati di un dato ramo di servizi.

Io ho piena conoscenza della magistratura giudicante, ed ho tutto il rispetto per i miei colleghi di questo nobilissimo ordine, ma sono stato molti anni professore e conosco quale è - in parte almeno - l'importanza tecnica dei servizi del Ministero dell'istruzione pubblica. Dico in tutta coscienza che un giudizio sull'idoneità dei funzionari del Ministero dell'istruzione pubblica potrebbe essere chiesto molto più competentemente a qualche professore, provetto, sereno, esperto e sapiente, che non forse a magistrati, per quanto eminenti nell'esercizio delle ordinarie loro funzioni. Io ho veduto nella Commissione d'inchiesta accolto l'elemento parlamentare. Vi era una ragione politica di farlo. In ogni modo questo elemento ha risposto in modo brillantissimo alla fiducia di cui era stato investito, ed ha cooperato con grande saviezza, imparzialità ed assiduità al lavoro della Commissione.

Perchè togliere al Governo la possibilità di approfittare dei lumi, dell'energia e dell'idoneità particolare di uomini, i cui nomi potrebbero essere sulle nostre bocche (certo sono nel nostro pensiero) confiscandogli il diritto di scegliere fuori dell'ambito di quelle tre categorie che per di più sono indicate con una restrizione ulteriore e maggiore di quella che era compatibile, pensando a questi tre corpi dello Stato? Perchè per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti l'Ufficio centrale si propone la limitazione ai soli consiglieri, mentre noi sappiamo che nella Commissione d'inchiesta

occupava il posto preminente un membro del Consiglio di Stato che ha grado superiore a quello di consigliere? Non è possibile discutere che, se è idoneo un consigliere, non possa essere idoneo un presidente di Sezione della Corte dei conti, o del Consiglio di Stato, ad esercitare la funzione di cui si tratta; anzi quanto maggiore sarà l'autorità del commissario, tanto più sarà opportuna la sua scelta.

In quanto ai magistrati, è vero che l'indicazione non è limitata quanto ai gradi, perchè nell'art. 1° si dice generalmente *magistrati*. Ma è anche vero che nella relazione si consiglia di far cadere la scelta sopra i consiglieri di Corte di cassazione o di Corte di appello. Si fa dunque nella relazione una restrizione, che può togliere al Governo la facoltà di scegliere quelle persone, che esso creda più adatte e idonee a queste funzioni.

Tutto sommato, anche per non entrare in questo genere di discussione, in cui mi pare che sia assai difficile trovare una formola che accontenti tutti, sarebbe opportuno che l'Ufficio centrale acconsentisse di ritornare al testo primitivo dell'art. 1°, quale era stato stabilito dalla Camera dei deputati, togliendo quell'inciso di cui ho parlato.

Tutto al più, se fosse lecito portare una riforma al nuovo testo del disegno di legge, io pregherei tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale di rettificare l'espressione del concetto relativa alla condizione per la eliminazione dei funzionari. La legge dice che si dovranno eliminare quei funzionari, la cui opera non sia *più* giovevole all'amministrazione. A me pare che quel *più* si potrebbe e si dovrebbe levare e dire semplicemente: « la cui opera non sia giovevole all'amministrazione ». È questa la condizione di attualità per la quale questi funzionari debbono essere eliminati. Il pesare se quest'opera nell'addietro sia stata più o meno giovevole all'amministrazione non può portare alcun coefficiente nella determinazione del valore attuale del funzionario, e forse presenta qualche pericolo rispetto ai fini della legge. Anzi si potrebbe spingere la critica fino all'ironia, dicendo che il funzionario che dimostrerà che non è stato *mai* giovevole all'amministrazione ha diritto di rimanere in carica, perchè non si può dire di lui che la sua opera non sia *più* giovevole all'amministrazione.

Questa modificazione mi pare che non crei nessun dissidio sostanziale con il concetto dell'Ufficio centrale e che possa derivarne anche una probabilità di rapido accordo tra i due rami del Parlamento, qualora il disegno di legge dovesse ritornare alla Camera dei deputati.

Questa la mia opinione in riguardo all'art. 1°. Mi permetterò di sottoporre al Senato qualche altra osservazione relativamente agli articoli successivi: (*Approvazioni*).

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Signori senatori! Devo incominciare dal richiamare la vostra attenzione sopra un fatto che può illuminare la presente discussione.

Il disegno di legge che noi abbiamo l'onore di presentarvi è stato concordato con l'on. ministro della pubblica istruzione, salvo un punto su cui restò vana la speranza di poterci intendere, ed un altro punto, o quasi direi un altro mezzo punto, su cui non vedemmo impossibile l'intenderci. Soltanto una vera e precisa disposizione in un comma di un articolo, fu insomma dichiarato dall'on. ministro che non avrebbe egli potuto accettare: tutto il resto del disegno di legge egli dichiarò esplicitamente, e davanti alla Commissione centrale e personalmente a me come a relatore, che era disposto ad accettarlo.

Come non è dubbio il desiderio del ministro della pubblica istruzione, di voler uscire da una situazione che è penosa per tutti, ma che tale è principalmente per lui su cui grava tanta responsabilità, così non può essere dubbia la volontà dell'Ufficio centrale di aiutare il ministro ad uscire da questa situazione penosa e pericolosa. Dobbiamo uscirne, soggiungerei, ad ogni costo; ma, sia lecito asserirlo ad uno degli ultimi entrati in questo alto Consesso, l'uscirne non può voler dire rinunciare alla dignità del Senato.

Non sono che un cadetto, sono in questa occasione un alfiere; anche un cadetto, e più un alfiere, devono tener alto il prestigio del corpo cui appartengono, alla pari di qualsiasi generale. Quindi anche uno degli ultimi venuti tra voi ha il dovere di dichiarare che il Senato non può uscirne, approvando senz'altro quasi a occhi chiusi il disegno di legge, così come

gli è venuto dalla Camera dei deputati. Era invece un nostro preciso dovere prenderlo in esame, come abbiamo fatto nell'Ufficio centrale; e prendendolo in esame era nostro dovere cercare di migliorarlo, salvo poi a voi, illustri colleghi, approvare o no le nostre proposte.

È vero: l'Ufficio centrale ha proceduto a una revisione del disegno di legge. Ma non l'ha fatto, ne sia pur sicuro l'onorevole Rattazzi, col'idea di rimandare alle calende greche il disegno di legge stesso; bensì col preciso e formulato proposito di affrettarne anzi la discussione e l'approvazione.

Importa infatti che si esca da questo stato di cose, poichè non si tratta qui tanto di persone da sfrattare quanto di servizi da riordinare; il ministro della pubblica istruzione non potrà infatti riordinare i servizi se non quando si sentirà padrone dello strumento che deve maneggiare in vantaggio della cosa pubblica; se, cioè, non avrà prima, attraverso i risultati della Commissione d'inchiesta, ed attraverso l'opera di un sagace Comitato, eliminati dai servizi quanti non vi siano idonei. È stato detto che la Commissione d'inchiesta non si è occupata delle persone...

RATTAZZI. (*Interrompe*).

MAZZONI. Ma ne' volumi della Commissione d'inchiesta, che io per dovere, ed anche con piacere di curiosità, ho letti, e in gran parte ho letto attentamente, in quei volumi si fa continua questione di persone. E vi si entra anche in particolari, che io talvolta non vedo che cosa abbiano a che fare coi servizi. Se si dovesse esemplificare, potrei citare molti casi: tra i quali anche il caso mio, che per soli 16 centesimi mi sono trovato, contro ogni aspettazione, ricordato in una relazione della Commissione d'inchiesta. (*Ilarità*).

Di questi aneddoti pullulano i volumi della Commissione d'inchiesta; ma io, del resto, mi guarderei bene dal farle rimprovero. La Commissione d'inchiesta ha molto cercato, ed ha trovato molto; ed ha ordinato moltissimo, ed ha citato molti casi, affinchè si vedesse come procedevano i servizi attraverso alle persone. Pur di queste si occupò, io non dirò troppo, ma molto. Gli atti ne sono quindi la base necessaria, di qualsiasi ulteriore discussione e provvedimento. Ed è stato proprio in favore della Commissione d'inchiesta che noi abbiamo

modificato il disegno di legge, affinchè apparisse chiaro che noi, saturi d'inchieste, non ne vogliamo altre, e che quella ci basta, e non desideriamo che ne sia sindacata l'opera che nel complesso è benemerita. Noi riteniamo che vi sia sufficiente larghezza d'indagini in quegli atti e nei risultati ai quali i commissari sono giunti. Essi poggiano sopra un'infinità di carte, di processi verbali, di domande e di conseguenti risposte; ed è questa la base sulla quale si possono ormai fare gli studi, così sui servizi come sulle persone.

Quando, come desidera (o almeno mi è parso che desideri) l'onorevole Rattazzi, si dessero pieni poteri al Comitato di valersi di qualunque altro elemento di indagine, come dice il comma terzo dell'art. 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, quando gli si desse non solo la facoltà di valersi di tutti gli atti della Commissione d'inchiesta, e la facoltà di interrogare gl'interessati, e di chiedere ai membri della Commissione d'inchiesta i chiarimenti che si reputassero necessari o convenienti, ma poi anche di valersi di qualsiasi altro elemento con nuove indagini, io dico che ci troveremo d'accapo dinanzi ad un'altra Commissione d'inchiesta, che di nuovo sconvolgerebbe il normale andamento del Ministero. Ed io non so quanti altri volumi occorrerebbero alle domande e alle risposte della nuova inchiesta, e non so come potrebbe esser facile trarne le conclusioni definitive, e applicarle. Forse con un altro Comitato?

Ma, d'altra parte, non dobbiamo dimenticare la necessità di sentire gl'imputati. Qui tocchiamo qualche cosa di essenziale, le guarentigie del cittadino. Non può essere lecito, se un impiegato è stato forse alla leggiera giudicato come poco idoneo, gettarlo senz'altro sulla strada: egli ha il diritto di essere guarentito come qualsiasi altro cittadino, e sapere di che cosa precisamente sia accusato, quali cause di diminuzione di stima agiscano contro lui. Egli deve potersi presentare ai giudici, e dire le sue ragioni; deve avere comunicazione scritta delle censure e opporvi le sue proprie giustificazioni.

Tanto più ciò, quando l'illustre e venerato presidente della Commissione d'inchiesta, l'onorevole Serena, ha dichiarato, e certo non gli è parso vero di poterlo dichiarare, che non si

tratta di colpe. Questo è il punto grave. Se si trattasse di colpe, ci vorrebbero pur sempre dei processi, e l'onor. Mortara è maestro nel sapere quali procedure sarebbero necessarie, come, a ogni modo, nella discussione degli articoli ci aiuterà della sua oculata sapienza: ma non si tratta di colpe; si tratta di sentenziare se un funzionario è adatto o no all'ufficio che presentemente occupa. E si vorrebbe che questo si facesse senza neppur dire all'impiegato le ragioni per le quali egli è disistimato? Si vorrebbe che, se egli desidera essere ascoltato, gli si chiudesse la porta in faccia?

Onde l'Ufficio centrale ha creduto con l'art. 2 di mettersi nella posizione dell'opportunità e dell'equità, da una parte non volendo che si faccia un'inchiesta sull'inchiesta, ma dall'altra parte pensando che debbano esservi giuste garanzie per gl'impiegati, come la Camera dei deputati ha giustamente votato.

Ha detto l'illustre e caro amico mio onorevole Molmenti, essere bene che in questo Comitato inquirente sia rappresentato l'elemento tecnico. E il Molmenti — permetta che lo chiami senz'altro così — ha fatto un nome che anche a me è caro per vecchia e cordiale amicizia, e per molta stima, quello di Corrado Ricci. Consenta l'onor. Molmenti di dirgli che non è il caso di far nomi di persone: noi non siamo qui per giudicare nemmeno indirettamente delle persone (*approvazioni vivissime*); noi dobbiamo far unicamente ciò che per la cosa pubblica crediamo sia il bene. Ed a parte l'amicizia e la stima personale, grandissime, che ho verso il Ricci, io dico che la questione sua, se pur vi è, il che non credo, debba assolutamente esulare da qualsiasi considerazione del Senato. Ma dice l'onor. Molmenti: nel Comitato è bene entrino elementi tecnici. Io gli vorrei domandare che cosa egli intenda per elementi tecnici: se fossimo in sede di libere docenze, di commissioni d'esame, di concorsi, capirei la competenza tecnica; ma trattandosi di un riordinamento del personale della Minerva, qual è l'elemento tecnico? Si tratta solo di vedere se uno è buono amministratore o no, se adempie con zelo o no il suo ufficio...

MOLMENTI. Ma la capacità!

MAZZONI, *relatore*. La capacità? Ebbene, non giudichiamo noi tutti i giorni della capacità di persone, delle cui qualità tecniche

non siamo competenti a giudicare? Non mancherebbe altro che non sapessimo nella vita giudicare degli uomini altro che nella nostra sfera scientifica! L'elemento tecnico sarebbe qui fuor di luogo, e l'Ufficio centrale crede che meglio sia includere nel Comitato soltanto alcuni alti funzionari dello Stato, competenti a giudicare delle qualità amministrative, come alcuni magistrati, consiglieri di Stato, consiglieri della Corte dei conti. Su di che non sarà difficile intenderci poi nella discussione dell'articolo 1; non sarà difficile, dico, concordare la forma precisa da sottoporre ai voti del Senato, quando se ne creda preferibile un'altra a quella dell'Ufficio centrale.

Quello che solo importa è che si sia ben chiari e solleciti. Nel che sono d'accordo anche con l'illustre senatore Filomusi-Guelfi: la legge, in un modo o nell'altro, deve andare speditamente innanzi, sebbene ci sia parso opportuno ritoccarla; nè il ritardo dipenderà davvero dal Senato, perchè l'Ufficio centrale, invece di ostacolarla, ha fatto tutto quel che poteva, anche come celerità grafica, pur d'arrivare in tempo. E più presto di così non dovevamo e non potevamo fare, perchè c'era di mezzo la dignità nostra e del Senato. Noi crediamo che questo disegno di legge emendato debba ora tornare subito alla Camera per sollecitarne l'approvazione, se avrà prima l'approvazione, s'intende, del Senato stesso, come noi desideriamo vivamente.

Degli emendamenti che sono stati da noi fatti, alcuni possono parere rei di pedanteria scolastica (ha ragione il senatore Rattazzi): ma non c'è niente di male se anche con le correzioni formali il disegno di legge tornerà alla Camera, quando vi deve, a parer nostro, tornare per ragioni che non sono di mera forma. Certo nell'Ufficio centrale sarebbe prevalso altro avviso, se per altre ragioni più importanti il disegno di legge non avesse dovuto tornare dinanzi alla Camera; avremmo lasciato correre, per la forma, ben altro: ma da che credevamo che per ragioni di sostanza dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento, abbiamo fatto piccoli ritocchi anche in qualche altra parte. Tantò meglio per la nitidezza e per la chiarezza che delle leggi è così gran pregio.

Quel che importa, dicevo, è che non si perda tempo nelle discussioni, di là dallo stretto ne-

nessario della precisione e della chiarezza. Ed io sono impaziente ora di sentire la voce del Governo, che non potrebbe essere meglio rappresentato, essendo presente oltre il sotto-segretario della pubblica istruzione, Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio.

Credo che, nella discussione degli articoli, questi potranno essere migliorati in alcuni punti; ma ritoccato che sia, se il Senato lo creda, stimo anche che possa il disegno di legge, a fronte alta, tornare dinanzi alla Camera dei deputati; ed è utile che vi sia approvato; perchè è tempo che l'Amministrazione centrale dell'istruzione riabbia la sua quiete; e non la potrà riavere se non dopo l'approvazione di una legge.

Quando la legge non fosse approvata, o fosse (il che è peggio) rimandata alle calende greche, si avrebbe bene il diritto, da coloro che sorvegliano ogni atto dell'Amministrazione centrale, con occhio avido di coglierla in fallo, si avrebbe bene il diritto di dire che si è voluto fare il salvataggio della Minerva! Questo salvataggio non si deve per nessuna maniera desiderare, non si deve in alcuna guisa tollerare che neppur si sospetti. Se la legge offre il campo a critiche, vengano esse, articolo per articolo, e la emendino; ma, comunque sia, il Ministero della pubblica istruzione esca finalmente dalla penosa incertezza, dall'ansia dannosa, in cui si trova da troppo tempo.

Asserivano che il pellicano si strappasse le penne e si squarciasse il petto per nutrire i suoi figli: ma non si è mai visto altro che i dementi metter giù le proprie vestimenta, e mostrare le piaghe e le vergogne, soltanto per il piacere di essere vituperati. Altro è il chirurgo e il medico: le piaghe sono scoperte? si curino ormai! È tempo che la Minerva riacquisti la sua-interna disciplina, e perciò tutta la necessaria dignità; soltanto con la disciplina interna essa potrà esercitare la piena dignità e quell'azione di autorità che pur troppo occorre ristabilire, per la disciplina, tra la Minerva e le amministrazioni dipendenti. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio;

Senatori votanti	104
Favorevoli	92
Contrari	12

Il Senato approva.

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina;

Senatori votanti	104
Favorevoli	67
Contrari	37

Il Senato approva.

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

Adozione della ferma biennale;

Senatori votanti	104
Favorevoli	69
Contrari	35

Il Senato approva.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1910

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 290);

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sulla Radiotelegrafia e Radiotelegrafia (numero 229);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione (N. 274-*urgenza* - *Seguito*);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) (N. 284);

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 299);

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. legazione italiana in Addis Abeba (N. 304);

Vendita all'Amministrazione provinciale di

Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (N. 298);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1910 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.